

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 pubblicata nel BURM n. 18 del 16/8/2002
"nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale"

AVVISO n. 1/2014

Visto l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16,

SI RENDE NOTO

che ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28, il Consiglio regionale deve procedere alla indicazione alla Giunta regionale di tre membri effettivi e di due supplenti del Collegio sindacale della Società Finanziaria Regionale del Molise - FINMOLISE S.p.A. -

I membri del Collegio sindacale durano in carica 3 esercizi.

I candidati sono tenuti a dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: qualifica di revisore legale, con iscrizione nel relativo registro, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; generalità; luogo e data di nascita; residenza; domicilio; codice fiscale; recapito telefonico e indirizzo e-mail; le eventuali condanne penali o carichi pendenti; le cariche elettive e non elettive ricoperte, con riferimento a ciascun incarico o carica specificare l'amministrazione o l'ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la tipologia di carica o incarico, la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica con l'indicazione del termine di scadenza o di eventuale cessazione.

Nonché:

- di non aver conflitti d'interesse e liti pendenti con la FINMOLISE S.p.A. e di non avere interesse proprio o di loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la FINMOLISE S.p.A. presti assistenza di qualsiasi forma;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio e Programmazione economica del 30 dicembre 1998 n. 516;

➤ Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio sindacale di FINMOLISE S.p.A.:

- i soggetti condannati con sentenza definitiva, chi è stato sottoposto o è sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (*T.U. delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- i soggetti che si trovano nelle situazioni di inconfiribilità di incarico di cui ai Capi II, III e IV del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. (*Disposizioni di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
- i soggetti che si trovano nelle situazioni impeditive previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio e Programmazione economica del 30 dicembre 1998 n. 516;
- i soggetti che non hanno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio e Programmazione economica del 30 dicembre 1998 n. 516;
- i soggetti che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste da:
 - ✓ capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
 - ✓ ulteriori incompatibilità previste dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2002 (*Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale*) e non in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 39/2013 e s.m.i..

Si evidenzia che è altresì vietato il cumulo degli incarichi e che la nomina comporta l'obbligo di rimozione della situazione di cumulo, optando tra la permanenza nell'incarico o l'assunzione del nuovo incarico, nel termine perentorio di 15 giorni, come previsto dal d.lgs 39/2013 e s.m.i..

Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata, - posta elettronica certificata all'indirizzo consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, - o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle

ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla "Presidenza del Consiglio Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso" la loro manifestazione di disponibilità con allegato, a **pena di esclusione**, il proprio curriculum vitae formativo e professionale, entro e non oltre il **trentesimo** giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise; ove il termine di scadenza cada in un giorno festivo esso s'intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso;

Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;
- inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate;
- prive della sottoscrizione della domanda;
- non corredate da curriculum vitae e professionale;
- carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti.

Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d..P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin d'ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l'amministrazione procederà d'ufficio a darne notizia all'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la manifestazione di disponibilità non è soggetta ad autenticazione. Alla stessa sarà allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

In ogni caso il Consiglio regionale può indicare, quali componenti del Collegio sindacale di FINMOLISE S.p.A., anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria disponibilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2002, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, comma 1, e 18 commi 1 e 2, 29, 30 e 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti ai soli fini del procedimento di cui al presente avviso;
- il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Dirigente responsabile del Servizio Gabinetto del Presidente; per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al funzionario
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazioni al personale regionale coinvolto nel procedimento, ai consiglieri regionali e alla Giunta regionale;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di conoscenza solo del personale addetto al procedimento;
- l'Ente Regione Molise - Consiglio regionale è soggetto attivo della raccolta dei dati;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli contenuti nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 al quale si rinvia.

Per informazioni è possibile rivolgersi al funzionario Cristina De Marco, responsabile dell'Ufficio supporto alle attività istituzionali del Presidente, al numero telefonico 0874424229.

Campobasso,

F.to Il Presidente del Consiglio Regionale
Dr. Vincenzo Niro



Modello da utilizzare per la presentazione della manifestazione di disponibilità

Al Presidente del Consiglio
regionale del Molise
Uffici di via Colitto, n. 11
86100 Campobasso

Oggetto: Avviso n. /2014 pubblicato nel B.U.R.M. n. del relativo alla indicazione alla Giunta regionale di tre membri effettivi e di due supplenti del Collegio sindacale della Societa' Finanziaria Regionale del Molise - FINMOLISE S.p.A.-.

Dichiarazioni: sostitutiva di certificazione (art. 46) e sostitutiva di atto di notorieta' (art. 47) del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.).

... sottoscritt... ..

presenta la propria manifestazione di disponibilità per la designazione a membro del Collegio sindacale della Societa' Finanziaria Regionale del Molise - FINMOLISE S.p.A. -, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo d.P.R. e presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.,

DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità:

di essere nat a.....provil

di essere residente a..... prov. c.a.p., via

..... numero civicoCF

indirizzo e-mailPEC.....

indicare l'indirizzo dove si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza)

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di(Pr.);

di essere iscritto nel registro dei revisori legali (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.) dal.....
al n. sezione attivi sezione inattivi;

di aver ricoperto o di ricoprire le seguenti cariche elettive/ incarico/nomina:
(Si precisa che l'incarico è inconfiribile a coloro che, nei DUE ANNI precedenti alla presente nomina, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche secondo il dettato agli articoli 4,5,6 e 7 del decreto legislativo n. 39/2013, il cui testo è riportato nelle note esplicative.) (1)

Amministrazione	carica	data di assunzione della carica	termine di scadenza/cessazione
Ente	incarico	data assunzione incarico/nomina	termine di scadenza/cessazione

- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive;
- di non essere a conoscenza di carichi pendenti;
- di non aver conflitti d'interesse e liti pendenti con la FINMOLISE S.p.A. e di non avere interesse proprio o dei congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la FINMOLISE S.p.A. presti assistenza di qualsiasi forma;
- di non trovarsi nelle situazioni impeditive previste dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio e Programmazione economica del 30 dicembre 1998 n. 516; (2)

- di possedere i requisiti di onorabilità previste dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Tesoro e Bilancio e Programmazione economica del 30 dicembre 1998 n. 516; (2)
- di non trovarsi nelle condizioni di inconfiribilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i. (*Disposizioni di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*);
(barrare la voce pertinente):
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo n. 39/2013, e s.m.i.;
- di trovarsi in condizione di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo n. 39/2013, e s.m.i. e di impegnarsi a rimuoverla in caso di nomina;
- di non trovarsi nelle ulteriori situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2 della legge regionale n. 16/2002 (*Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale*), non in contrasto con le disposizioni del d.lgs. 39/2013; (3)
- di trovarsi nelle ulteriori situazioni di incompatibilità di cui all'art.2 della l.r. 16/2002 e che il sottoscritto intende rimuovere come segue
- di non trovarsi nella situazione di cumulo di incarico;
- di trovarsi nella situazione di cumulo di incarico e che il sottoscritto intende rimuovere come segue nel termine perentorio di 15 giorni;
- di aver preso visione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all'articolo 20 del d.lgs. 39/2013, e s.m.i. e di impegnarsi a comunicare annualmente, in caso di nomina, l'insussistenza di una delle cause di incompatibilità sopra riportate;
- di non trovarsi nelle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; (4)
- che corrispondono a verità le informazioni riportate nell'allegato curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto.

Il sottoscritto inoltre è consapevole che l'amministrazione regionale provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il nominato o designato, ferma restando la responsabilità penale a suo carico, ai sensi dell'art.76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato;

allega: - fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto.

Luogo e data

In fede

.....
Firma chiara e leggibile

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13, comma 1, e 18 commi 1 e 2, 29, 30 e 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i. in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti ai soli fini del procedimento di cui al presente avviso;
- il responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Dirigente responsabile del Servizio Gabinetto del Presidente;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazioni al personale regionale coinvolto nel procedimento, ai consiglieri regionali e alla Giunta regionale;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password di conoscenza solo del personale addetto al procedimento;
- l'Ente Regione Molise - Consiglio regionale è soggetto attivo della raccolta dei dati;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli contenuti nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003, e s.m.i. al quale si rinvia.

Luogo e data

.....
Firma chiara e leggibile



Note esplicative:

(1) Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. *A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.*

2. *Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.*

3. *Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.*

4. *Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.*

5. *La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.*

6. *Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato*

in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico, in entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una

forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, di presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni centrali, regionali e locali, sono incompatibili con la carica di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

In vigore dal 4 maggio 2013

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

Q

- n) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

In vigore dal 4 maggio 2013

1. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.*

2. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:*

- a) *con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
b) *con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
c) *con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.*

3. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.*

(2) D.M. 30 dicembre 1998, n. 516

Art. 3. *Situazioni impeditive.*

1. *Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:*

a) *hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;*

b) *nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.*

3. *Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.*

Art. 4. *Requisiti di onorabilità.*



1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale di intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(3) L.R. 2 agosto 2002, n. 16

Art. 2

Incompatibilità e divieto di cumulo.

1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di cui all'articolo della presente legge, salvo diverse e specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore.

a) membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali e presidenti dei Consigli comunali, presidenti ed assessori delle Comunità montane nonché i presidenti dei Consigli delle stesse;

b) dipendenti dello Stato, della Regione e di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;

c) membri di organi tenuti a esprimere parere su provvedimenti degli organi degli enti in questione;

d) magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti in attività di servizio e di ogni altra giurisdizione speciale ed onoraria;

e) avvocati in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;

g) coloro che prestano attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina o alla designazione

h) coloro che hanno vertenze giudiziarie in corso con gli Enti presso i quali la nomina o la designazione avviene.

2. Non possono, inoltre, essere nominati o designati contemporaneamente i parenti e gli affini fino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato. L'incompatibilità riguarda il componente meno anziano di età.

3. Sono fatte salve le eventuali incompatibilità o ineleggibilità sancite espressamente dalla legge dello Stato e dalla legge regionale.

4. In presenza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata non rimuova la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina o di designazione.

5. Coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, dopo l'entrata in vigore della presente legge, decadono dal loro incarico.

6. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili.

7. Non possono comunque essere nominati o designati e, se già nominati o designati, decadono di diritto tutti coloro che abbiano rapporti di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con gli organismi di cui all'articolo 1 della presente legge.

(4) D.Lgs. 31dicembre 2012 n. 235

CAPO III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7 Incandidabilità alle elezioni regionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

In vigore dal 4 maggio 2013

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.